

568/13

SENT. 1688/16

R.G. 9608/13

Cron. 1388

reg. 3821

def. 24 GIU. 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

oggetto: "Cause di resp.
contro gli organi
amministrativi di
controllo, i direttori
generali e i C.G. delle
Isc. delle mutue assic.
e Soc. coop."

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa
composto dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo
Dott.ssa Anna Maria Marra
Dott. Luca Boccuni

Presidente
Giudice relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9608\2013 R.G.AA.CC. promossa:

da

A

, rappr. e dif. dall'Avv.o

ATTRICE

contro

B

, rappr. e dif. dall'Avv.o

Giurata

e

C . s.r.l. in liquidazione, rappr. e dif. dall'Avv.o

CONVENUTE

Oggetto: "Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative."

Conclusioni:

A : "precisa le conclusioni come da atto di citazione del 21 novembre 2013 notificato in data 25 novembre 2013.", i.e.: "NEL MERITO: - accertato il danno patito dalla società C Srl e/o dai creditori della medesima in conseguenza delle condotte tutte tenute a diverso titolo dall'Amministratore, e di cui in narrativa, e che si quantifica nella somma che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali dalla data della decisione al saldo, condannare l'Amministratore a risarcire il danno patito dalla società C Srl in conseguenza delle condotte di mala gesti oste in essere dallo stesso in danno della Società."

B : "precisa le conclusioni anche in via istruttoria come da foglio già depositato telematicamente ...", i.e.: "Nel merito: rigettarsi le domande avversarie, attoree e della società intervenuta, perché inammissibili, nulle e comunque infondate in fatto e in diritto. Spese ed onorari di lite tutti rifiutati. In via istruttoria: ...".

C s.r.l.: "precisa le conclusioni come in atti e in particolare come in comparsa del 9 giugno 2014.", i.e.: "... si rimette alla decisione del Giudice."

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A, quale socia della *C* s.r.l. ha agito nei confronti dell'amministratrice unica *B* addebitandole la responsabilità ex artt. 2423 e 2423 *bis* c.c. per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione dei bilanci 2011 e 2012, condotta integrante più in generale violazione degli obblighi ricadenti sull'organo gestorio di amministrare con diligenza professionale la società, per aver rifiutato di fornire ogni informazione circa l'andamento sociale, per aver consentito l'esodo di clienti, per aver tenuto condotte dissipative e distrattive del patrimonio.

In punto quantificazione del danno l'attrice ha invocato il criterio del confronto dei netti patrimoniali e, in particolare, ha sostenuto che, collocata la perdita all'inizio dell'anno 2012 e stimato che l'amministratrice ne dovesse avere contezza almeno a fine anno 2012-inizio anno 2013, ha individuato il danno in Euro 50.877,09 pari all'incremento del deficit patrimoniale, dal marzo 2012 al 6 maggio 2013.

Sulla base di tali assunti, convenute in giudizio la *B* e la società in persona di curatore speciale, ha chiesto la condanna dell'amministratrice alla rifusione dei danni subiti dalla società.

B ha contestato gli addebiti ed in particolare ha negato la sussistenza della responsabilità per sviamento di clientela, ha negato di non aver adempiuto tempestivamente alle richieste di accesso della *A* alla documentazione sociale, ha negato le censure relative ad appostazioni di voci in bilancio; quanto al preteso danno ne ha lamentato la indeterminatezza e ha negato l'applicabilità del criterio della differenza tra i patrimoni netti, criterio utilizzabile solo nel caso di fallimento della società per quantificare il danno conseguente alla prosecuzione dell'attività sociale in ottica non conservativa successivamente alla perdita del patrimonio ed in ipotesi di indisponibilità della contabilità necessaria alla individuazione del nesso di causa tra le nuove operazioni poste in essere dalla società di natura non liquidatoria, tutti presupposti carenti nel caso di specie.

La *C* s.r.l., ora in liquidazione, costituitasi dapprima in persona del curatore speciale designato ai sensi dell'art. 78 c.p.c. e poi in persona del liquidatore, ha segnalato la genericità delle allegazioni attoree in ordine ai lamentati depauperamenti ed in ordine alle censure avverso i bilanci; ha segnalato,

altresì, l'irrelevanza di alcune delle censure mosse avverso le appostazioni in bilancio posto che, fermo il difetto di impugnazione dei detti bilanci, non risultava evidenziato un danno derivante alla società dalle irregolarità commesse mentre, con riguardo allo sviamento di clientela, all'omissione di fatture per prestazioni eseguite, allo storno di ricavi, alla stipula di contratto di prestazione di servizi con il **D**, inadeguato e non remunerativo, ne ha ravvisato le conseguenze pregiudizievoli per la società ed ha concluso per l'accoglimento della domanda proposta dalla **A** nei limiti di quanto accertato in giudizio e per la condanna della **B** al risarcimento dei danni provocati alla società, quantificati anche equitativamente, ed alla rifusione dei costi di causa, ivi compresi quelli del curatore speciale.

La causa viene ora in decisione davanti al collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe.

C s.r.l. fu costituita in data 9 dicembre 2009 da **D**, titolare della del 60% del capitale sociale, e da **A**, titolare della quota del restante 40%, con oggetto costituito dalla prestazione di servizi di assistenza e consulenza in materia economica organizzativa, gestionale ad imprese, aziende, professionisti ed altri soggetti, prestazione di servizi di organizzazione e gestione aziendale, in materia di lavoro, di addestramento e formazione del personale o professionale, fornitura e prestazione di servizi di natura amministrativa e contabile.

Di tale quota il **D** ha ceduto alla figlia **E** il 9% nell'aprile 2013.

B ha ricoperto la carica di amministratore unico dalla costituzione della società sino 18 dicembre 2013, epoca di suo scioglimento e messa in liquidazione, eventi di poco sopravvenuti all'instaurazione del presente giudizio.

E' pacifico, poiché desumibile dalla comune narrazione della **A** e della **B**, che il rag. **D** e la dott.ssa **A**, dopo anni di collaborazione, costituirono la **C** s.r.l. con l'obiettivo di divisione dei costi di struttura e che, pur avendo la società clienti propri, ciascuno dei soci era libero di

continuare a svolgere la libera professione in maniera autonoma rispetto alla società con clienti propri ai quali il professionista avrebbe fatturato le prestazioni eseguite.

I rapporti tra i soci nel tempo si deteriorarono sino alla rottura, collocabile tra il febbraio ed il marzo 2012.

Le parti si sono soffermate su detti rapporti e sulle cause del deterioramento ma le relative questioni sono ininfluenti ai fini della decisione della presente controversia.

Tanto premesso, le censure attinenti al mancato accesso della *A* ai documenti sociali sono ininfluenti ai fini dell'azione risarcitoria esercitata poiché non risulta neppure prospettato che ne sia derivato un danno alla società.

L'addebito mosso all'amministratrice per aver consentito uno sviamento di clientela a favore del *D* costituisce addebito esposto in atto di citazione in maniera generica poiché non vi sono indicate specifiche condotte attive tenute dalla *B*, fonte di tali conseguenze.

D'altra parte, in via generale va detto che parte dei clienti che si rivolgevano alla società, ad un certo punto, preferirono rivolgersi al *D*, attesa la fiduciarità dei relativi rapporti, ma essi non avrebbero potuto essere trattiene contro la loro volontà. Altri clienti, inoltre, preferirono revocare l'incarico alla società e rivolgersi alla dott.ssa *A* (si vedano le comunicazioni prodotte dalla *B* sub doc. 13).

Quanto alle censure mosse ai bilanci, vanno prese in considerazione le censure specifiche e circostanziate esposte dall'attrice al fine di verificare se le appostazioni in sé o le condotte sottese abbiano provocato un danno alla società.

In particolare si tratta di addebiti sintetizzabili come segue.

Con riguardo al bilancio dell'anno 2011 alla *B* si contesta:

di aver esposto una voce di debito nei confronti del *D*, di importo pari ad Euro 8.121,54, non giustificata;

di aver indicato debiti nei confronti di collaboratori di studio e dipendenti per Euro 3.121,00, Euro 2.600,00 ed Euro 1.500,00, oltre ritenute I.n.p.s., che sino al giugno 2013 risultavano ancora non erogati;

di aver omesso l'emissione di fattura per prestazioni svolte nel 2011 in favore di

Quand

⌘ s.r.l., per un ammontare complessivo di Euro 40.000,00.

Con riguardo al bilancio dell'anno 2012 alla B si contesta:

di aver fatturato, nei primi mesi del 2012, acconti per prestazioni effettuate in tale anno imputandole a ricavi d'esercizio ma di aver poi esposto le ridette somme come debiti verso clienti e di non aver emesso fattura per prestazioni rese ai clienti;

di aver stipulato con il D un contratto di servizi che prevedeva il pagamento da parte di quest'ultimo in favore della società di Euro 9.000,00 mensili per compensare i costi della struttura ed i servizi resi dalla società in suo favore, somma giudicata inadeguata ed insufficiente a far fronte dei ricavi realizzati dal medesimo;

di aver indicato debiti generici nei confronti del D per Euro 36.665,00;

di non aver curato l'incasso di crediti incagliati per Euro 10.000,00.

Partendo dall'esame delle censure relative all'anno 2011, con riferimento al primo addebito, si rileva che la B si è difesa sostenendo che l'appostazione al passivo di un debito del D di Euro 8.121,54 era dovuto all'erronea emissione di fattura da parte della società a carico di ⌘ s.r.l. per prestazioni eseguite in suo favore nel 2011. L'emissione costituiva frutto di un errore poiché la fattura riguardava prestazioni rese non dalla società bensì dal D, del quale ⌘

s.r.l. era cliente personale. A sostegno della tesi difensiva e, dunque, al fine di comprovare che ⌘ s.r.l. fosse sempre stata cliente del D, la

B ha prodotto delle fatture emesse a carico di ⌘ s.r.l. dal D

L'errore allegato dalla B trova un adeguato riscontro obiettivo nella documentazione prodotta costituita da plurime fatture emesse dal D nei confronti di ⌘ s.r.l. tra il maggio ed il settembre 2011 per prestazioni

rese nel 2008, nel 2009 e nel 2010 e poi da una fattura emessa nel luglio 2013 per prestazioni rese nel 2012. La continuità del rapporto professionale intercorso tra il

D e ⌘ s.r.l. tra il 2008 ed il 2010 e proseguito nel 2012 persuade del fatto che esso abbia avuto svolgimento anche nell'anno 2011. Il doc. 13

attoreo, costituito dalla memoria trasmessa dal D all'Ordine dei commercialisti, non smentisce l'assunto poiché in esso non figurano affermazioni

provenienti dal D in ordine al fatto che ⌘ s.r.l. fosse una cliente

della C s.r.l..

Tali considerazioni consentono di considerare infondato anche l'ulteriore addebito rivolto dalla A all'amministratrice, relativo alla omessa fatturazione di (altre) prestazioni asseritamente rese dalla società in favore di F s.r.l. nel 2011 per l'importo di circa Euro 40.000,00. L'addebito, oltre che generico e sprovvisto di allegazioni specifiche in ordine alle prestazioni in tesi difensiva rese a favore della detta società dalla C s.r.l., non è verosimile proprio in ragione del fatto che F s.r.l. sino a quell'anno era stata un cliente personale del D e lo fu anche nel 2012.

Con riferimento al secondo addebito relativo all'anno 2011, l'amministratrice nel costituirsi in giudizio ha giustificato l'erogazione degli emolumenti oggetto di contestazione con la esigenza di premiare la fedeltà di collaboratori e dipendenti i quali, nonostante le lusinghe e l'invito a seguirla nella sua nuova attività provenienti dalla A tra il 28 febbraio ed il 3 marzo 2012, erano rimasti presso la società; in un secondo momento, e in particolare in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., ha giustificato l'erogazione in ragione di prestazioni lavorative extra rese necessarie dalla *"fuoriuscita repentina della dott.sa A che andandosene, ha usato la cortesia di cancellare tantissimi file e fogli di lavoro EXCEL indispensabili per la parcellizzazione, che si sono dovuti ricostruire integralmente"*.

La seconda allegazione è tardiva e non è correlata ad una riammissione in termini; essa, in ogni caso, non risulta provata: le circostanze articolate sono generiche ed inidonee a comprovare l'assunto.

La spiegazione offerta in prima battuta - in quanto ritrattata dalla B - non deve essere presa in considerazione e sarebbe stata inidonea anch'essa a costituire un'adeguata motivazione delle erogazioni contestate poiché, così come prospettate, appaiono regalie non giustificate.

Sta di fatto che non risulta provato che a tali appostazioni abbia fatto seguito un effettivo pagamento. La B ha poi precisato che l'appostazione in favore della dipendente G era divenuto oggetto di accollo da parte della società che aveva acquistato l'azienda della C s.r.l..

Passando all'esame delle censure relative all'anno 2012, la A addebita

Quanto

alla B di aver indicato tra le somme a debito verso clienti quelle somme versate da una parte di essi alla società, pur qualificate in un primo momento come ricavi per prestazioni rese nei primi mesi del 2012.

La B ha motivato l'operazione nei seguenti termini: alcuni clienti avevano versato alla società nei primi mesi del 2012, come di prassi, un anticipo in conto futuri compensi da corrispondersi per i servizi che la società avrebbe eseguito in loro favore in corso d'anno; tali clienti avevano, però, revocato gli incarichi alla società e si erano rivolti al D; a quel punto la società, che non aveva ancora prestato in loro favore alcuna prestazione, invece che restituire gli anticipi, rimasti senza titolo, ai singoli clienti, con il consenso dei medesimi aveva 'girato' gli acconti come debito della società nei confronti del D, avendo egli titolo al loro conseguimento posto che i clienti avevano optato per la sua assistenza professionale.

A sostegno del proprio assunto la B ha prodotto le revoke degli incarichi dei clienti in questione (doc. 12 di parte B). Tali documenti costituiscono adeguato riscontro obiettivo della motivazione dell'operazione. Il fatto che si tratti di comunicazioni i cui testi presentano tenore letterale sovrapponibile non ne inficia la portata probatoria. Dell'esistenza di tali comunicazioni vi è poi menzione da parte dell'amministratrice nell'ambito del verbale dell'assemblea della società del 6 maggio 2013 (punto 6 del doc. 17 attoreo), e dunque anteriormente all'instaurazione del presente giudizio.

Con riguardo alla doglianza relativa alla stipula da parte della B di contratto di servizi con il D il quale prevedeva la corresponsione da parte di quest'ultimo di soli Euro 9.000,00 mensili, insufficienti per il mantenimento della struttura, quale compenso per le prestazioni che la C s.r.l. avrebbe continuato a svolgere nei suoi confronti pur acquisendone i ricavi, l'amministratrice si è difesa sostenendo che, rimasta nella sostanza senza portafoglio clienti dopo le revoke degli incarichi dei clienti passati al D ed alla A, al fine di consentire la sopravvivenza della società aveva accettato la proposta del D di pagamento della somma su indicata a fronte di prestazioni da rendere in suo favore.

L'operazione non appare sindacabile nei termini indicati dalla A. In

presenza di una situazione di carattere straordinario venutasi a creare a seguito dei gravi dissidi insorti tra i soci e poi della rottura dei rapporti, l'iniziativa si configura una iniziativa motivata e sostenuta dalla urgenza e dalla peculiarità delle vicende societarie.

Con riguardo alla doglianza consistente nella indicazione nel bilancio 2012 di diversi debiti generici per Euro 36.665,00, l'amministrazione si è giustificata affermando che per Euro 36.000,00 tali debiti corrispondevano ad un prestito effettuato dal D alla società che si era ritenuto di non qualificare quale prestito soci in assenza di eguale prestito da parte della A.

Ebbene di tale prestito difetta la prova. Non vi è alcun riscontro documentale; d'altra parte i capitoli di prova orale condivisibilmente non sono stati ammessi poiché generici e valutativi.

Dell'effettivo soddisfacimento di tale debito non vi è però riscontro.

Infine, la A ha addebitato alla B di non aver recuperato debiti incagliati per Euro 10.000,00.

La B ha sostenuto che si trattava di crediti di non alto importo verso clienti in difficoltà e che eventuali azioni esecutive sarebbero state infruttuose sicché si era preferito attendere prima di girarli a debito.

La giustificazione appare plausibile. D'altra parte la A ha rivolto una critica non corredata da elementi concreti atti a connotare la mancata riscossione in termini di inerzia colposa né ha replicato nulla alle giustificazioni date dall'amministratrice. Non vi è poi evidenza di iniziative che la B avrebbe potuto fruttuosamente intraprendere per il loro incasso. Neppure vi è allegazione e prova da parte della A che la circostanza che i detti crediti non siano stati trasferiti tra le perdite abbia provocato di per sé un danno alla società.

Sulla base delle considerazioni che precedono, con riferimento alle doglianze e censure svolte dalla A, suscettibili di essere prese in esame poiché esposte tempestivamente in atto di citazione e svolte con sufficiente grado di specificità, sono stati ravvisati elementi di fondatezza in ordine alle appostazioni nel bilancio del 2011 corrispondenti a debiti per compensi dovuti a collaboratori e dipendenti per un totale di Euro 7.221,00 ed alla appostazione nel bilancio del 2012 della somma di Euro 36.665,00 quale debito nei confronti del D.

Gianni

Si è, però, detto che non vi è prova della effettiva erogazione delle prodette somme.

Ed infatti la *A* invoca quale criterio per la liquidazione del danno conseguente alle doglianze rivolte all'amministratrice il criterio dell'“*incremento del deficit patrimoniale dal mese di marzo 2012 al 6 maggio 2013 per Euro 50.877,09*” sul presupposto che “*collocata la perdita del capitale sociale all'inizio dell'anno 2012 e, stimato prudenzialmente che l'Amministratore ne doveva aver contezza almeno alla fine dell'anno 2012\inizio 2013*” (come si legge in atto di citazione alla pagina 21).

Tale criterio è del tutto inidoneo ad individuare il danno risarcibile conseguente agli addebiti dei quali si è ravvisato il fondamento. Trattasi di metodo di liquidazione suscettibile di essere utilizzato unicamente in ipotesi di prosecuzione per un tempo consistente dell'attività di impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento tale da generare un'insuperabile difficoltà di ricostruzione *ex post* delle singole operazioni di carattere non conservativo a cui ricollegare un danno al netto dell'eventuale ricavo (Cass. s.u. 6 maggio 2015, n. 9100).

La fattispecie non ricorre nel presente giudizio. In via generale si segnala che la *B* risulta aver tempestivamente adottato le iniziative conseguenti al rilevamento della perdita del capitale sociale una prima volta al 31 dicembre 2012 ottenendo la ricapitalizzazione dai soci (come desumibile dalla narrazione della vicenda esposta dalle parti e/o non specificamente contestata) e poi proponendo lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione in data 18 dicembre 2013 a seguito del verificarsi di altra perdita rilevata nell'ottobre 2013 (doc. 11 di parte *B*). Va escluso che vi sia stata prosecuzione dell'attività sociale per un lungo periodo e che vi fossero difficoltà nella individuazione delle singole operazioni fonte di danno (al riguardo si osserva che la contabilità risulta completa), sì da consentire l'accesso al criterio proposto dalla *A*. Ma, si ripete, il metodo non si attaglia concettualmente agli addebiti accertati. Non può, infatti, dirsi che l'appostazione di debiti non sorretti da un adeguato titolo giustificativo in radice non può costituire il presupposto del danno che la *A* ha inteso ricollegare alla prosecuzione della attività nonostante il verificarsi di una perdita del capitale sociale.

Quando

D'altro canto, in difetto di effettivo esborso a fronte delle suddette appostazioni, non è neppure ravvisabile un effetto dissipativo e/o distruttivo di risorse della società. Quanto al danno da appostazioni che provochino, come sembra lamentare l'attrice nel presente giudizio, una sottovalutazione del patrimonio sociale, la società non patisce un danno immediato e diretto. Sta a chi agisce lamentando il verificarsi di un danno per la società individuare quale sia tale danno, in rapporto causale con le condotte addebitate, e provarne la esistenza e la consistenza, allegazioni e prove, da cui era gravata la dott.ssa A, mancanti nel giudizio. D'altra parte se al giudice, attraverso la valutazione equitativa, è consentito procedere alla determinazione del danno ove sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, non è invece consentito in tal modo surrogare la individuazione del pregiudizio e la mancanza della prova della sua esistenza.

Conclusivamente nel caso di specie non vi è evidenza di danni derivanti dalle censure mosse avverso i bilanci del 2011 e del 2012 di cui si è detto sopra. Conseguentemente il rigetto della domanda, formulata in termini di condanna specifica.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al d.m. n. 55/2014, applicabile anche alle cause instaurate anteriormente alla sua entrata in vigore (arg. da Cass. s.u. nn. 17405 e 17406/2012) e tenuto conto della consistenza dell'attività processuale e delle difese svolte seguono la soccombenza. A quest'ultimo riguardo si osserva che va ravvisata la soccombenza anche nel rapporto tra la A e la società, che nella sostanza si è rimessa alle determinazioni del giudice e la cui partecipazione al giudizio si è resa necessaria a seguito dall'iniziativa attorea. Le spese del curatore non sono invece liquidabili dal giudice non consistendo in spese giudiziali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta la domanda proposta da A,
condanna l'attrice alla rifusione in favore di B delle spese di lite,

Scritta 1688/16

liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

condanna, altresì, l'attrice alla rifusione in favore di C s.r.l. in liquidazione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.700,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 14 gennaio 2016.

Il Giudice relatore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)

IL FUNZIONARIO CRIMINALE
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO

24 GIU. 2016

IL FUNZIONARIO CRIMINALE
ELISABETTA BELLEMO